

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento Comunale per l'erogazione di sovvenzioni e contributi a favore di persone fisiche e soggetti collettivi. Approvazione.

L'anno duemila, il giorno ventiquattro del mese novembre di alle ore 21.00 nella sala delle adunanze del Comune, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunito, in seduta straordinaria di prima convocazione, il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Presente
1	Berruti Francesco	Si
2	Pozzi Damiano	Si
3	Campini Francesco	Si
4	Negri Anna	Si
5	Dalponte Bartolomeo	Si
6	Armano Antonio	Si
7	Bigatti Mario	Si
8	Dalla Betta Enrico	Si
9	Terzoni Massimiliano	Si
10	Ravera Maddalena	Si
11	Merlo Carne	Si
12	Bonzo Giovanni Battista	No
13	Vecchio Antonia	Si
Totale presenti		12

In prosecuzione di seduta:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio amministrativo (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Segretario Comunale (art. 97 c. 4b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Sindaco riferisce:

- che questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 22/1/91 aveva approvato il "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati" ai sensi dell'art. 12 della Legge 241 del 7 agosto 1990 che da quella data nell'ordinamento delle autonomie locali si è sviluppata una legislazione di tutto rilievo che in gran parte è stata raccolta nel "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 pubblicato sulla G.U. 227 del 28.9.2000 (S.O. n. 162/L).
- che conseguentemente è tanto necessario quanto utile mettere mano alle correzioni dei Regolamenti via via adottati ovvero talvolta a riscriverli ex novo. E' questo il caso del Regolamento che viene posto all'esame del Consiglio in questa seduta. Il regolamento predisposto dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Segretario Comunale e messo a disposizione ai sensi di legge e di regolamento consta di n. 16 articoli che vengono letteralmente letti dal Sindaco.

Invita i Signori Consiglieri alla discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita l'esposizione del Sindaco e la lettura integrale del Regolamento che consta di n. 16 articoli.
- Dato atto che non si sono osservazioni per cui si può passare all'approvazione.
- Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano e proclamati dal Sindaco Presidente

DELIBERA

- Di approvare l'allegato "Regolamento Comunale per l'erogazione di sovvenzioni e contributi a persone fisiche e soggetti collettivi" composto di numero 16 (sedici) articoli e che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.
- Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore dopo le formalità di legge e di statuto e abroga quello vigente approvato con deliberazioni n. 4 C.C. del 22/1/91.



COMUNE DI OVIGLIO
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E
CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E SOGGETTI COLLETTIVI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 24.11.2000.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi

Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della legge 07/08/1990 n. 241.

Art. 2 - Limitazioni alla concessione di contributi

L'intervento del Comune non può essere richiesto o concesso a copertura di eventuali maggiori spese che le manifestazioni, iniziative ed attività organizzate dai soggetti richiedenti abbiano comportato e non può essere accordato a copertura di disavanzi di gestione pregressi relativi alle attività ordinarie.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti destinatari dei benefici economici e dei contributi accordati e soggetti terzi. Il Comune non assume sotto nessun aspetto responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono contributi annuali, anche nell'ipotesi che gli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Art. 3 - Obblighi dei beneficiari

La concessione del beneficio è vincolata all'impegno del soggetto destinatario ad utilizzarlo unicamente per le finalità per le quali è stato accordato.

I soggetti che ricevono contributi per l'espletamento delle proprie attività, o per la organizzazione di manifestazioni, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o pubblicizzano tali attività, che esse vengono attuate con il concorso economico del Comune.

Art. 4 - Patrocini

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e deve essere formalmente concesso con delibera della Giunta Comunale, valutata la rispondenza dell'iniziativa alle finalità ed agli obiettivi dell'Ente.

L'atto di concessione del Patrimonio deve disciplinare le modalità e gli ambiti con cui il soggetto può utilizzare lo Stemma ed il nome del Comune.

La concessione del patrocinio comporta l'erogazione di contributi economici.



Contemporaneamente alla concessione del patrocinio la Giunta Comunale può concedere esenzioni o facilitazioni sulle spese d'affissione o su tributi e diritti comunali che il soggetto sarebbe tenuto a corrispondere.

La Giunta Comunale può inoltre concedere, unicamente al patrocinio dell'iniziativa, premi di rappresentanza gadgets di modico valore, ovvero la fornitura del materiale pubblicitario.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente reso noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa stessa.

Art. 5 - Adesione del Comune a soggetto senza finalità di lucro.

La Giunta Comunale può deliberare l'adesione del Comune ad associazioni, fondazioni o enti, anche non riconosciuti, non perseguenti finalità di lucro, che operino nei settori di cui al successivo articolo 13.

Con l'atto deliberativo con cui si approva l'adesione, ovvero atti successivi, possono prevedere la stipulazione di specifiche convenzioni, l'erogazione di quote sociali o la realizzazione di specifiche iniziative in collaborazione tra il soggetto e l'Amministrazione.

Qualora l'adesione ad un soggetto senza finalità di lucro comporti oneri economici pluriennali per il Comune, l'atto d'adesione deve essere adottato dal Consiglio Comunale.

TITOLO II

CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE

Art. 6 - Soggetti ammessi.

Sono ammesse a godere di benefici ed erogazioni in denaro, in beni o in servizi le persone residenti nel Comune che si trovino in condizioni di indigenza e/o in condizioni di grave disagio sociale che possano essere causa di emarginazione.

In situazione d'urgenza è ammessa l'erogazione di contributi ai soggetti che si trovano temporaneamente nel territorio comunale fermo restando la possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione competente.

Art. 7 - Tipologia dei contributi

Ai soggetti di cui all'articolo 6 possono essere erogati contributi economici sia di tipo continuativo che "una tantum" volti al:

1. Raggiungimento dei livelli minimi di reddito
2. Al superamento di eccezionali situazioni di difficoltà dovute al verificarsi di avvenimenti occasionali.
3. Favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la frequenza dei livelli superiori d'istruzione.
4. Favorire la piena integrazione sociale dei minori, promuovendone un armonico sviluppo psico-fisico.
5. Favorire l'inserimento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro.
6. Consentire il superamento di condizioni di disagio e difficoltà legate a particolari condizioni psico-fisiche e di handicap.

Art. 8 - Ammissione ai contributi e quantificazione

Con propri atti d'indirizzo la Giunta Comunale determina, utilizzando l'indicatore della condizione economica equivalente di cui al D.L.vo 31/3/1998 n. 109;



1. i limiti di reddito per l'ammissione ai benefici economici, quando questi non siano fissati da specifiche disposizioni di legge o regolamento;
2. la misura dei benefici erogabili;

Art. 9 - Modalità di erogazione

Il contributo viene erogato su istanza dei soggetti interessati, acquisito - ove possibile - il parere dell'assistente sociale, mediante determina del Ragioniere Comunale.

La Giunta Comunale, con proprio atto d'indirizzo, stabilisce i contenuti generali dei piani d'intervento e determina le situazioni in cui è possibile la deroga delle condizioni economiche previste per l'ammissione al beneficio.

Art. 10 - Termini per l'istruttoria

L'istruttoria per la concessione o il diniego del beneficio deve completarsi entro trenta giorni dall'istanza. Tale termine può essere interrotto per una sola volta dal responsabile del procedimento laddove necessiti di maggiori approfondimenti istruttori.

TITOLO III

CONTRIBUTI A SOGGETTI COLLETTIVI

Art. 11 - Soggetti ammessi

Sono ammessi a beneficiare delle sovvenzioni e dei contributi disciplinati dal presente titolo i soggetti, non perseguitanti finalità di lucro, previsti all'art. 49.3 del Regolamento Comunale. In casi eccezionali e motivati, per il perseguimento di particolari finalità, la Giunta Comunale può prevedere, per il raggiungimento di specifiche finalità, che al contributo sia ammessa anche la partecipazione di soggetti aventi finalità di lucro.

Art. 12 - Tipologia delle forme contributive

L'erogazione di sovvenzioni e contributi è finalizzata alla organizzazione e realizzazione di specifiche iniziative di rilievo locale, nei seguenti settori d'intervento.

1. Assistenza e sicurezza sociale;
2. Attività sportive e ricreative del tempo libero;
3. Cultura ed informazione;
4. Attività scolastiche ed educative;
5. Tutela dei valori ambientali.

Art. 13 - Modalità di erogazione

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, definisce il fondo per contributi e sovvenzioni economiche da destinare a soggetti non aventi finalità di lucro.

La Giunta Comunale, provvede con l'adozione del Piano esecutivo di Gestione a ripartire il fondo di cui al comma precedente fra tutti o parte dei settori d'intervento individuati dall'art. 12.

Con propri atti d'indirizzo la Giunta Comunale stabilisce altresì per ogni settore d'intervento gli obiettivi da perseguire, i criteri per la valutazione delle istanze di contributo, le quote dei costi delle iniziative coperte dai contributi ed il settore competente all'istruttoria.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo provvede:

1. a realizzare il bando per l'assegnazione dei contributi, nel quale dovranno essere specificati:



- i soggetti ammessi a richiedere il contributo;
 - la modulistica per la formulazione della domanda, le modalità di presentazione e la documentazione da allegare;
 - che l'ammissibilità al contributo sarà valutata sulla base delle spese previste dal richiedente, ma che l'erogazione del contributo verrà effettuata in base alle effettive spese sostenute netto di eventuali entrate;
2. a gestire l'istruttoria delle domande pervenute. Il Responsabile del Servizio Amministrativo viene collaborato nella gestione dell'istruttoria delle domande da apposita commissione consiliare composta da n. 3 consiglieri comunali di cui uno rappresentante la minoranza. La commissione deve assolvere l'incarico entro 30 giorni dalla scadenza fissata dal bando e il suo parere non è vincolante per il responsabile;
 3. all'erogazione dei contributi
 4. ad inviare alla Giunta Comunale una relazione sui contributi assegnati
 5. alla verifica delle attività svolte dai soggetti beneficiari

Art. 14 - Termini per l'istruttoria

Qualora la Giunta Comunale con l'atto d'indirizzo di cui al comma 3 dell'art. 13 non disponga diversamente il Bando dovrà avere una durata di trenta giorni ed essere pubblicizzato mediante affissione all'Albo pretorio.

L'atto di concessione o diniego del contributo o della sovvenzione richiesta dovrà essere emesso entro trenta giorni dalla data di chiusura del bando. Tale termine può essere interrotto, una sola volta, per un massimo di trenta giorni qualora ragioni legate all'istruttoria rendano necessario acquisire documentazione integrativa. L'omessa consegna del materiale e dei chiarimenti richiesti nel termine assegnato comporta l'esclusione dal beneficio.

Art. 15 - Modalità di erogazione dei benefici e dei contributi economici

Qualora la Giunta Comunale con l'atto d'indirizzo di cui al comma 3 dell'art. 13 non disponga diversamente il contributo verrà erogato al termine dell'iniziativa in misura non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute e certificate dal soggetto organizzatore, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

Il Ragioniere comunale dovrà effettuare i riscontri d'uso sulle certificazioni presentate, richiedendo ai beneficiari la documentazione delle spese sostenute. Qualora dai riscontri effettuati emergano irregolarità, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di quanto ottenuto e sarà chiamato a rispondere in sede penale, qualora ne sussistano i presupposti, del reato di falsità in atti e di ogni altro che l'A.G. ritenesse di configurare.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 16 - Abrogazione di norme regolamentari

Il presente regolamento entra in vigore dopo le formalità di legge e di statuto e abroga ogni norma precedente in materia.



Pareri dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni degli organi comunali.

(legge 8 giugno 1990, n. 142)

Il Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica, della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Responsabile del Servizio



Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 esprime parere favorevole sulla regolarità contabile, della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 attesta che la spesa prevista dalla deliberazione in oggetto trova adeguata copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio

Delibera n. 34 del 24.11.2000

OGGETTO: Regolamento comunale per l'erogazione di sovvenzioni e contributi a favore persone fisiche e soggetti collettivi. Approvazione.

Identificare Responsabile del procedimento relativo al presente atto il Signor
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Consigliere

Il Presidente

Il Segretario comunale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

- ☒ E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **28 NOV. 2000** per rimanervi per quindici Giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.8.2000, N. 267);
- ☒ E' stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. **3017** in data **28 NOV. 2000**
- ☐ In quanto soggetta, in via necessaria, a controllo preventivo di legittimità (art. 126, c.1, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ in quanto richiesto, nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127, c.1, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 26/2000) con lettera n., in data

Dalla residenza comunale, li

28 NOV. 2000

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

IL SEGRETARIO COMUNALE

- ☒ E' divenuta esecutiva il giorno **28 DIC. 2000**

☒ Decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, c.1, del T.U. n. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

☐ Avendo l'organo di controllo, con nota n., in data, comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 134, c. 1 del T.U. n.267/2000);

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000);

☐ Essendo stati trasmessi, in data, i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data, (art. 133, c. 2, del T.U. n. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

☐ Ha acquistato efficacia il giorno, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n., in data, (art. 127, c. 2 del T.U. n. 267/2000);

- ☒ E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124, c. 1 del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **28 NOV. 2000** al **12 DIC. 2000**

Dalla Residenza comunale li,

28 NOV. 2000

Il Responsabile del Servizio